

in modo da indicare che l'Amministrazione non debba ricorrere alla sospensione se non nei casi assolutamente estremi, come ha accennato l'onorevole Turati.

Dei casi in cui l'Amministrazione non abbia tenuto conto delle ragioni di umanità, non si verificheranno senza dubbio.

Quando la sospensione è graduabile da un giorno ad un mese v'è tutta la latitudine possibile perchè l'Amministrazione non incrudelisca esageratamente contro un impiegato; ma stabilire che la pena sia così minima che, nemmeno nei casi più gravi, possa sospendersi un impiegato dallo stipendio intero per un mese sarebbe un eccesso...

Si noti poi che, seguendo questa via, si arriverebbe a rendere veramente illusoria la punizione, poichè all'articolo 23, dove si parla della sospensione nei casi più gravi, si vorrebbe stabilire, con un emendamento, che dovrebbe essere concessa alla famiglia dell'impiegato la metà dello stipendio: ed allora, se la sospensione, per l'emendamento all'articolo 20, non può arrivare che a metà dello stipendio, e l'altra metà deve corrispondersi alla famiglia, quale assegno alimentare, io domando dove va a finire la pena: sarebbe punita soltanto l'Amministrazione, la quale invece di fare un mandato, ne dovrebbe fare due.

TURATI. Chiedo di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Turati può essere certo che, stabilita la gradualità della sospensione dello stipendio da un giorno ad un mese, non è che una piccola frazione dello stipendio mensile, che si viene a togliere all'impiegato, salvo i casi di eccezionale gravità, che giustifichino un più severo trattamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Sarei perfettamente d'accordo con il presidente del Consiglio se le cose stessero così come egli le ha esposte; ma egli, me lo perdoni, stavolta ha dimenticato la legge, della quale è il proponente; perchè la sospensione dello stipendio, in un gran numero di casi, non va da un giorno a un mese, ma da un mese e un giorno a sei mesi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma io mi riferisco all'articolo 22.

TURATI. Appunto nella seconda parte dell'articolo 22 troviamo che in una quantità di casi l'impiegato potrà essere condan-

nato alla sospensione dello stipendio fino a sei mesi.

Ora le ragioni, che permetterebbero di rinunciare a questo emendamento nei casi di sospensione fino ad un mese, poichè si può comprendere che un impiegato trovi credito per un mese presso i fornitori, evidentemente non reggono quando si tratta di dover rimanere senza stipendio per sei mesi.

L'altro appunto fattomi dal presidente del Consiglio mi pare ugualmente non fondato. Gli emendamenti non costituiscono un disegno di legge, ma sono presentati in vista di ipotesi diverse e possono talvolta essere subordinati l'uno all'altro, tanto è vero che io stesso mi permisi di fare la supposizione, che non apparirà temeraria, che alcuno dei miei emendamenti potesse essere respinto dalla Camera. (*Si ride*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io mi sono riferito a due proposte fatte da lei.

TURATI. Ma io le ho presentate nella ipotesi che una potesse essere respinta e l'altra potesse trovare migliore accoglimento: è evidente che, se si stabilisse che la sospensione non può superare la metà dello stipendio, dovrebbe cadere l'altro emendamento per cui alla famiglia dell'impiegato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio.

Per le ragioni anzidette io desidero quindi che la Camera esprima il proprio parere, per alzata e seduta, intorno alla necessità di dare sempre una parte dello stipendio all'impiegato punito.

PRESIDENTE. E riguardo all'emendamento al secondo comma che cosa intende di fare?

TURATI. Vi abbiamo rinunciato, perchè è caduto implicitamente per i voti precedenti.

PRESIDENTE. Allora ella insiste soltanto sugli emendamenti ai numeri 2 e 3 del primo comma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono dolente, ma non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Turati, perchè altrimenti la pena diverrebbe addirittura inefficace. Quando la pena della sospensione dallo stipendio è da un giorno ad un mese, la sua graduatoria è affidata all'Amministrazione secondo i casi,